

## Pec Presidente Trib. CS

**Da:** Dr. Saverio Carlo Greco <saveriocgreco@odcec.cs.legalmail.it>  
**Inviato:** giovedì 6 giugno 2024 14:16  
**A:** presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it  
**Oggetto:** Richiesta inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Cosenza, giusta sentenza 49/2024  
**Allegati:** 6 - CRISTIANO GIANLUCA - Sentenza.pdf

Preg.ma Sig.ra Presidente

In qualità di liquidatore della Liquidazione Controllata RG n. 6/2024, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di Cosenza, Sezione I civile, allego alla presente la sentenza Rep. n. 49/2024 del 06/06/2024, notificata in data odierna, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione controllata sul ricorso recante n. R.G. proc. unit. 58-1/2024 promosso da: CRISTIANO GIANLUCA (CF CRSGLC74L20D086X), nato a Cosenza (CS) il 20/07/1974 e residente in Castrolibero (CS) alla Via F. Coppi n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Gatto del foro di Cosenza.

Il Tribunale ha infatti disposto, tra l'altro, l'inserimento a cura del liquidatore della sentenza nel sito internet del tribunale.

Allego, pertanto, ai fini della pubblicazione:


- Sentenza n. 49/2024

Chiedo pertanto di autorizzare la pubblicazione come ordinato dal Tribunale, Sezione I civile.

Restando in attesa di riscontro, porgo ossequiosi saluti

Saverio Carlo Greco  
Dottore Commercialista

Visto in attesa e non esposta alla cancellazione  
Cospicua  
Cosenza, il 10/6/24  
IL CAPO DELL'UFFICIO





## Pec Presidente Trib. CS

---

**Da:** Per conto di: saveriocreco@odcec.cs.legalmail.it <posta-certificata@legalmail.it>  
**Inviato:** giovedì 6 giugno 2024 14:16  
**A:** presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Richiesta inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Cosenza, giusta sentenza 49/2024  
**Allegati:** postacert.eml (482 KB); daticert.xml

### Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/06/2024 alle ore 14:15:47 (+0200) il messaggio "Richiesta inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Cosenza, giusta sentenza 49/2024" è stato inviato da "saveriocreco@odcec.cs.legalmail.it" indirizzato a:

presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** A603A363.0065B5C3.ED7A03AC.DA0D471A.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

### Certified email message

On 06/06/2024 at 14:15:47 (+0200) the message "Richiesta inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Cosenza, giusta sentenza 49/2024" was sent by "saveriocreco@odcec.cs.legalmail.it" and addressed to:

presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

The original message is attached.

**Message ID:** A603A363.0065B5C3.ED7A03AC.DA0D471A.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission





**TRIBUNALE DI COSENZA**  
*Sezione I civile*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

***N. R.G. procedimento unitario 58-1/2024***

Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai Magistrati:

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. dott.ssa Rosangela Viteritti   | presidente;   |
| 2. dott.ssa Francesca Familiari   | giudice del.; |
| 3. dott.ssa Mariarosaria Savaglio | giudice;      |

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA DICHIARATIVA DELL'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE  
CONTROLLATA**

**sul ricorso recante n. R.G. proc. unit. 58-1/2024  
promosso da:**

CRISTIANO GIANLUCA (CF CRSGLC74L20D086X), nato a Cosenza (CS) il 20/07/1974 e residente in Castrolibero (CS) alla Via F. Coppi n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Gatto del foro di Cosenza;

**PREMESSO IN FATTO**

Con ricorso iscritto a ruolo il 29.5.2024 il ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata a suo carico, rappresentando una situazione debitoria derivata, in gran parte, dall'esercizio dell'attività imprenditoriale poi cessata nell'anno 2014, con cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese.

Il ricorso è accompagnato da relazione dell'OCC, che ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta.



Dal ricorso e dall'allegata relazione dell'OCC emerge che il ricorrente dal 2001 in poi è stato titolare dei seguenti redditi: a) Lavoratore dipendente dal 2001 al 2004; b) Libero professionista (Geometra) dal 2003 al 2015; c) Titolare di impresa commerciale dal 2013 al 2018 (data cancellazione 28/12/2018); d) Redditi lavoro autonomo 2019; e) Redditi esenti 2020, 2021, 2022.

Le attività oggetto della procedura di liquidazione sono costituite dal 50% dell'immobile<sup>1</sup> in comproprietà con il coniuge, sul quale pende procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. Es. 116/2020, dalle quote di partecipazione nella Sud Solai s.a.s. e nella For Building Trade s.r.l., dai saldi di alcuni rapporti di conto corrente, da un credito oggetto di pignoramento presso terzi per un importo pari ad € 7.327,44, da una quota del reddito previsionale<sup>2</sup>, al netto delle spese mensili di mantenimento del nucleo familiare (composto dal predetto, dalla moglie e due figli), quantificate in € 1.416,00.

Quanto alla situazione debitoria complessiva, nella relazione dell'OCC è così riassunta:

<b>Gradazione del credito</b>	<b>Totale</b>
Chirografario	€ 415.568,56
Predeuzione	€ 11.314,94
Privilegiato AGER	€ 69.348,91
DEBITI PRIVILEGIATI ex art. 2751 bis	€ 15.357,22
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 511.589,63</b>

In ordine alle cause dell'indebitamento, il ricorrente allega che nell'anno 2000, unitamente ad altro professionista, aveva costituito, quale socio accomandante, la società Sud Solai Sas (*messa poi in liquidazione volontaria nel 2012 e poi fallita nel 2017 unitamente al socio accomandatario in via personale*). In tale periodo, aveva lavorato, come geometra, in uno studio associato, poi chiuso nel momento dell'apertura della liquidazione della società di cui era socio accomandante. Entrambe le attività, a seguito della crisi immobiliare del 2008/2010 avevano inesorabilmente manifestato un grave squilibrio economico-finanziario e, nonostante l'apertura di nuove e ulteriori linee di credito bancarie (fidi, finanziamenti, anche

<sup>1</sup> siti in Castrolibero (CS), loc. Orto Matera, censiti al foglio 3, particella 608 sub 5, Cat. A/2 e particella 610 sub 9 cat. C/6 del Catasto Fabbricati del predetto Comune.

<sup>2</sup> Il ricorrente ha allegato l'offerta, pervenutagli in data 10.01.2024, di una proposta di assunzione da Costruire s.r.l.



assistiti da garanzie personali fideiussorie) erano risultate inadempienti alle predette obbligazioni bancarie. Successivamente al fallimento della Sud Solai Sas, il medesimo aveva proceduto ad avviare una propria attività come agente di commercio. Nel 2018, nondimeno, era stato attinto da varie procedure esecutive, aveva abbandonato l'attività lavorativa e allo stato attuale, è privo di occupazione, malgrado l'offerta, pervenutagli in data 10.01.2024, di una proposta di assunzione da Costruire s.r.l.

Orbene, ritiene il tribunale che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, la quale ha natura di procedura liquidatoria "residuale" ai sensi del Codice della Crisi d'impresa, applicabile in presenza di una situazione di sovraindebitamento di "ogni "debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2 comma 1 lett. c), nel qual caso rientra certamente la figura del consumatore che, in precedenza, abbia svolto attività imprenditoriale nell'ambito della quale aveva assunto obbligazioni rimaste inadempite, come nella specie. Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ex art. 27 commi 2 e 3, lett. b, CCII, dal momento che il debitore risiede in territorio ricompreso nella circoscrizione del tribunale di Cosenza; sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Ritiene il Collegio, pertanto, verificati i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I., che debba emettersi sentenza ex art. 270 C.C.I.I.;

PQM

visti gli artt. 2, 268 e 270 C.C.I.I.;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di CRISTIANO GIANLUCA (CF CRSGLC74L20D086X), nato a Cosenza (CS) il 20/07/1974 e residente in Castrolibero (CS) alla Via F. Coppi n. 2;

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Francesca Familiari;

NOMINA

liquidatore il dott. Saverio Carlo Greco;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica



certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201<sup>3</sup>;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione<sup>4</sup>;

dispone,

a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

ordina

al liquidatore, in presenza di beni immobili e beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti

dispone

che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Cosenza, il 05.06.2024

Il giudice relatore

dott.ssa Francesca Familiari

Il presidente

dott.ssa Rosangela Viteritti

<sup>3</sup> si applica l'articolo 10, comma 3, C.C.I.I.

<sup>4</sup> il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

